

## **Sentenza Corte di Cassazione 8 febbraio 1988, n. 1347**

### **Sezione Lavoro**

#### **Borg c. Soc. Panalpina Trasporti Internazionali**

Atti specialmente indicati dalla legge (art. 1350, n. 13, c.c.):

- patto di prova

La forma scritta, richiesta "ad substantiam" dall'art. 2096 cod. civ. per il patto di assunzione in prova e la cui mancanza determina l'immediata ed automatica conversione del rapporto in rapporto definitivo, deve sussistere sin dal momento della costituzione di quest'ultimo, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, ammettendosi soltanto la non contestualità della sottoscrizione delle parti prima dell'esecuzione del contratto, non anche la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, ciò risolvendosi nell'invalidità convalida di atto nullo. Pertanto, detto requisito formale non è soddisfatto dalla sola lettera di assunzione, proveniente dal datore di lavoro e contenente la previsione del periodo di prova, mentre sono irrilevanti sia i motivi che possono avere indotto il lavoratore a rifiutare o ritardare la sottoscrizione adesiva sia, una volta accertata la posticipazione dell'atto scritto all'assunzione, l'eventuale simulazione (relativa) limitata al patto di prova, in quanto il patto dissimulato (che dovrebbe prevedere la contestualità tra inizio del rapporto di lavoro e pattuizione del periodo di prova) sarebbe esso stesso nullo, per mancanza del requisito della forma scritta, come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 1414, secondo comma, cod. civ.